UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA

Comuni: **Agazzano – Gazzola – Gossolengo – Gragnano Trebb.se – Rivergaro**
Sede legale Rivergaro Via S. Rocco n. 24
Tel. 0523/952307– fax 0523/952359

DELIBERAZIONE N.

3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA. APPROVAZIONE.

SESSIONE **ORDINARIA** PRIMA **CONVOCAZIONE** SEDUTA **PUBBLICA**

L'anno DUEMILASETTE il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Gossolengo.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, Signori:

N.	COMPONENTI	P	A	N.	COMPONENTI	P	A
1	BONGIORNI LUCIA	X		12	BAROCELLI ANDREA	X	
2	FERRARI DOMENICO		X	13	GUARNIERI GIAN LUIGI		X
3	PENNA MARIA LUISA		X	14	MORELLI UMBERTO		X
4	TRAMELLI STEFANO	X		15	GIROMETTA VINCENZO	X	
5	SEGALINI CARLO	X		16	MARTINI PIETRO		X
6	MASERATI SIMONE	X		17	GAZZOLA EMILIO		X
7	BIANCHI MARIA	X		18	NARBONI FABRIZIO	X	
8	CARUSO DOMENICO		X	19	LOSI GIANCARLO		X
9	SANTACROCE ROBERTO	X		20	TRAMELLI ANDREA	X	
10	ABBRUZZESE ALDO BRUNO		X	21	POLENGHI GIROLAMO		X
11	PIGA CARLO	X					

dei Consiglieri sono presenti N. **11** ed assenti, sebbene invitati, N. **10**

Assiste il Segretario dott. **ADRIANO FERDENZI.**

Essendo legale il numero degli intervenuti la D.ssa **MARIA BIANCHI**, assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Alle ore 22.27 presenti: 11 assenti: 10 Ferrari, Penna, Caruso, Abruzzese, Guarnirei, Morelli, Martini, Gazzola, Losi, Polenghi

Il Presidente introduce l'argomento e spiega la materia.

Apre quindi la discussione.

A questo punto nessuno intervenendo,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

CONSIDERATO che in data 04 luglio 2006 è stata siglato dai Comuni di Agazzano, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebb.se e Rivergaro, l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Val Trebbia e Val Luretta;

CONSIDERATO che i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni hanno deliberato con propri rispettivi atti consiliari lo Statuto dell'Ente;

DATO ATTO che nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dall'rt. 13 dello Statuto, è necessario adottare il Regolamento per la disciplina e il funzionamento degli Organi collegiali;

VISTO il Decreto Lgs 18.08.2000 n. 267 all'oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

RITENUTO di approvare il Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali, recependo i principi ed i criteri dettati dalle fonti normative;

VISTO il Regolamento costituito da n. 30 articoli (allegato A) e ritenuto meritevole di approvazione;

CONSIDERATA la potestà regolamentare dell'Unione a' sensi art. 32 del D. Leg.vo 267/2000;

ACQUISITO al riguardo il parere di regolarità tecnica reso dal Segretario (trattandosi di atto normativo e, quindi, non rientrante di per sé in nessuno dei Servizi);

SENTITO il parere del Segretario sulla conformità del presente atto alle Leggi ed agli strumenti normativi comunali;

DATO ATTO che il regolamento in oggetto deve essere approvato a maggioranza assoluta nel rispetto di quanto fissato nell'art. 38 c. 2 del D. Lgs 267/2000;

ESPERITA la votazione palese con il seguente esito:

- Presenti n. 11
- Astenuti n. //
- Votanti n. 11
- Voti favorevoli n. 11
- Voti contrari n. //

Proclamato dal Presidente,

D E L I B E R A

1) di approvare il Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali, costituito da n. 30 articoli e riportato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Affari Istituzionali per il seguito procedurale.

UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

TITOLO I

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
Funzioni e poteri

1. Il Consiglio dell'Unione è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la collettività dei comuni appartenenti all'Unione, determina, sulla base della proposta del Presidente gli indirizzi generali di governo dell'Unione e ne controlla l'attuazione. Adempie inoltre alle funzioni demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. L'esercizio delle funzioni e dei poteri consiliari non può essere delegato.

Art. 2
Designazione dei consiglieri dell'Unione

1. Ciascun Consiglio comunale provvede a designare i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, scegliendoli fra i componenti del consiglio stesso.
2. La nomina deve essere effettuata entro 40 giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio Comunale. Decorso inutilmente tale termine, decadono tutti i consiglieri dell'Unione eventualmente già nominati e si provvede ad una nuova nomina entro i successivi quaranta giorni; qualora anche tale termine trascorra inutilmente, l'unione è sciolta.
3. Il Consiglio è composto di 21 membri di cui i Sindaci dei comuni appartenenti all'Unione sono membri di diritto. Il numero dei consiglieri spettanti ai singoli comuni è il seguente:

Agazzano	n. 3 consiglieri di cui n. 1 spettante alle minoranze
Gazzola	n. 3 consiglieri di cui n. 1 spettante alle minoranze
Gossolengo	n. 5 consiglieri di cui n. 2 spettante alle minoranze
Gragnano Trebbiense	n. 4 consiglieri di cui n. 1 spettante alle minoranze
Rivergaro	n. 6 consiglieri di cui n. 2 spettante alle minoranze.

4. Nel caso in cui in uno dei comuni a cui è riservata la nomina dei consiglieri di minoranza non esista la minoranza consiliare, i consiglieri spettanti saranno nominati dalla maggioranza consiliare.

5. Il consiglio dell'Unione viene integrato dei nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale in uno dei comuni aderenti e comunque entro 40 giorni dall'insediamento del medesimo.

6. I membri di diritto del Consiglio dell'Unione e i rappresentanti dei comuni i cui consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi consigli.

7. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza e comunque entro 10 giorni.
8. Le dimissioni da consigliere dell'Unione, da comunicare al Presidente dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

9. Ai Consiglieri dell'Unione può essere attribuito il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni consiliari, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione.

Art. 3

Primi adempimenti del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione deve essere convocata dal Sindaco della sede dell'Unione entro 10 giorni dall'ultima nomina di cui all'articolo precedente, comma 2 e deve tenersi entri i successivi 10 giorni; il relativo avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza .
2. Nella stessa seduta il Consiglio dell'Unione dovrà procedere ai seguenti adempimenti:
 a) nomina del Presidente;
 b) presa atto della composizione della Giunta dell'Unione.

3. Entro 20 giorni dall'elezione del Presidente i consiglieri possono inviare note scritte al Presidente stesso per la redazione delle linee programmatiche e nel corso degli adempimenti istituzionali possono partecipare alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche. Nei successivi 10 giorni il Presidente convoca il consiglio dell'Unione per l'approvazione delle linee programmatiche. Nella medesima adunanza il consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l'Unione è subentrata ai Comuni, ovvero in quelle costituite dall'Unione stessa, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ad esso espressamente riservata dalla legge. I rappresentanti in carica sono revocati con la nomina di quelli di competenza dell'Unione.

Art. 4
Decadenza, surrogazioni e dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione

1. Il Consigliere dell'Unione decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge . Decade altresì il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive ai lavori del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, d'ufficio o su istanza di qualunque consigliere, previa contestazione degli addebiti al consigliere ed acquisite le sue deduzioni.

3. Sull'istanza si pronuncia il Consiglio dell'Unione in seduta pubblica e con voto palese. La proposta è approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza, per i motivi di cui al comma 1, sono disciplinate dalla legge.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili ed hanno effetto immediato.
6. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
7. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale di cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere nel proprio interno, nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza e comunque entro 30 giorni, un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 5
Sede riunioni consiliari

1. Il Consiglio dell'Unione si riunisce nella propria sede. Può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, su determinazione del Presidente, che ne deve informare i Consiglieri con l'avviso di convocazione.

Art. 6
Sedute

1. Le sedute del consiglio sono tutte ordinarie e l'avviso deve essere consegnato a ciascuna consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

2. Nei casi d'urgenza o di integrazione dell'ordine del giorno, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione; in tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, la trattazione può essere differita al giorno seguente.

Art. 7
Convocazione e deposito atti

1. La convocazione del consiglio avviene mediante avviso scritto del presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
2. La convocazione dei Consiglieri è effettuata con i seguenti modi:
 - consegna a domicilio: la consegna deve risultare da dichiarazione scritta dell'incaricato alla medesima;
 - spedizione a mezzo raccomandata, telegramma o fax, ai Consiglieri quando questi ne

abbiano fatto formale comunicazione al Segretario dell'Unione; fa fede la data di inoltro.
- spedizione a mezzo raccomandata, telegramma o fax, qualora per cause tecniche non sia possibile effettuare la consegna al domicilio dei Consiglieri. Fa fede la data di inoltro.

3. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio, in luoghi aperti al pubblico e consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
4. Il Consiglio dell'Unione deve essere riunito, ferma restando sempre l'esclusiva competenza del Presidente in ordine alla convocazione, anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all'Unione. In tal caso la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni 20 dalla presentazione della domanda.
5. Le proposte di deliberazione non possono essere sottoposte all'esame del Consiglio se non sono state depositate, almeno 24 ore prima della seduta, unitamente al materiale istruttorio e ai documenti necessari al suo esame, presso la Segreteria dell'Unione. I Consiglieri comunali hanno diritto all'immediato rilascio di copia della documentazione agli atti del Consiglio.
6. Nell'avviso di prima convocazione del Consiglio dell'Unione può essere indicata anche la data della seconda convocazione. Questa non potrà aver luogo nello stesso giorno.
7. Quando rilevanti motivi di interesse per la comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio dell'Unione, nella Sala consiliare o anche in altri luoghi adatti allo scopo. A tali adunanze, di carattere straordinario, possono partecipare associazioni sociali, politiche, sindacali e tutta la cittadinanza. Il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente gli interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo ed illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e parti sociali rappresentate. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio possono essere assunti solo ordini del giorno o mozioni.

Art. 8
Sedute di prima e seconda convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati con arrotondamento all'unità superiore.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza, la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per Statuto all'Unione, senza computare a tal fine il Presidente
3. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una seduta regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. La seduta di seconda convocazione dovrà tenersi in altro giorno e comunque almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta.
4. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri nei termini e nei modi di cui precedente art.7.
5. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti nel momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
6. I Consiglieri sono tenuti obbligatoriamente, ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri od anche di parenti ed affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti di cui all' art. 78, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
7. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze :
a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

Art. 9
Presidenza e adempimenti preliminari

1.Il Presidente presiede il Consiglio. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal VicePresidente.
2.Il Presidente, in apertura di seduta, comunica all'Assemblea tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione .
3. Il Presidente comunica poi l'avvenuto deposito agli atti della seduta dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. Dopodiché i verbali sono posti in votazione dell'Assemblea per scrutinio palese.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche e precisazioni sui propri interventi.
5. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni su argomenti non all'ordine del giorno, in apertura di seduta debbono previamente informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 10
Pubblicità e segretezza delle sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Art. 11
Svolgimento, discussione dell'ordine del giorno

1.I Consiglieri che intendono intervenire sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno, chiedono la parola al Presidente dell'Assemblea dopo che sugli stessi si sia conclusa la presentazione della proposta da parte dello stesso Presidente, Assessore o Consigliere preposto alla materia trattata.
2. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine di richiesta.
3. Gli appartenenti all'Assemblea consiliare non possono intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.
4. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
a) i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazione riguardanti il Bilancio di previsione e il Conto consuntivo, gli indirizzi generali di governo e la mozione di sfiducia per il Presidente e la Giunta dell'Unione.
b) i dieci minuti per gli altri casi.
5. Quando il Consigliere superi il tempo assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
6. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenervisi. Può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
7. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

8. L'inversione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Su determinazione del Presidente, in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza, possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.

Art .12
Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
2. Le questioni di cui al comma 1, sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione la quale proseguirà solo se il Consiglio respinga le questioni a maggioranza. Dopo il proponente, sulle questioni pregiudiziali e sospensive, possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.
3. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire solo un Consigliere per ogni questione, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
4. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
5. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
6. Ove il consiglio sia chiamato dal Presidente a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 13
Fatto personale

1. Costituisce fatto personale, l'essere censurato nella propria condotta od anche il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicare il fatto personale e il Presidente decide se il fatto stesso sussiste. Ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Art. 14
Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 15
Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta si procede alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati all'Unione. Se ciò non avviene entro 30 minuti dalla sospensione, deve sciogliere la seduta.

Art 16
Votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni

1. I consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale, a discrezione del Presidente.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
4. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) coloro che si astengono;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
5. Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori da lui designati in apertura di seduta, di cui uno in rappresentanza della minoranza se presente, ne riconosce e proclama l'esito.
6. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.
7. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale della seduta si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
8. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Art. 17
Verbalizzazione seduta

1. Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto il Segretario cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni anche mediante l'ausilio del personale necessario e di eventuale impianto di registrazione. Egli deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti e affini fino al quarto grado. In tal caso il Consiglio sceglie uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario, con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale.
2. I processi verbali delle deliberazioni debbono contenere per sunto i punti principali della

discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, gli eventuali astenuti con l'indicazione del nome e cognome dei Consiglieri contrari o astenuti sulla proposta. Ogni consigliere ha diritto all'integrale trascrizione ed allegazione al verbale del proprio intervento, purchè ne presenti copia scritta.

3. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
4. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Segretario sono svolte da un consigliere scelto seduta stante dal Presidente.

Art 18
Ordine durante le sedute

1. Al Presidente dell'Assemblea spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute del Consiglio dell'Unione.
2. La forza pubblica non può accedere agli spazi riservati ai Consiglieri.
3. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente. Se nonostante il richiamo il Consigliere continua nel suo comportamento e turbativa, il Presidente propone al Consiglio l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato, per tutto il tempo di durata della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, ed è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
5. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.
6. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a stabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta richiedendo, se del caso, l'intervento della forza pubblica.
7. Nei casi previsti al comma 3 e comma 6 del presente articolo, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta sospesa.

CAPO III

PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 19
Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri dell'Unione hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonchè dalle sue Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonchè tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Di eventuali documenti consegnati il Consigliere darà riscontro all' ufficio interessato.

Art. 20
Interrogazioni

1. Le interrogazioni, sono volte ad acquisire informazioni e spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti il Presidente o la Giunta dell'Unione abbiano adottato o intendano adottare in relazione allo specifico fatto.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente da uno o più Consiglieri dell'Unione. Possono essere presentate anche in corso di seduta consiliare e della presentazione viene fatta menzione nel verbale della seduta stessa.
3. Nel caso in cui il Consigliere chieda che l'interrogazione venga posta in discussione dal Consiglio dell'Unione, la stessa verrà inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile dopo la data della presentazione.
4. Il Consigliere può altresì richiedere che all'interrogazione venga data risposta scritta. In tal caso il Presidente o gli Assessori, tenuti alla risposta, debbono formularla entro 30 giorni dalla data di presentazione.
5. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Presidente o da un Assessore e non possono avere durata superiore a 10 minuti. Possono dar luogo a replica da parte del solo interrogante e la replica non può avere durata superiore a 5 minuti.
6. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta di norma al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
7. Qualora l'interrogante non si trovi presente alla lettura della sua domanda questa si intende decaduta, salvo che il presentatore sia assente giustificato. La domanda stessa si intenderà decaduta se il presentatore non sarà presente alla seconda lettura che avverrà in una successiva seduta.
8. Nel caso in cui all' ordine del giorno siano iscritte più interrogazioni lo svolgimento delle stesse non può occupare complessivamente, di norma, più di un' ora per seduta e le interrogazioni eventualmente non trattate vengono rinviate alla successiva seduta del Consiglio.

Art. 21
Interpellanze

1. Le interpellanze sono domande rivolte al Presidente o alla Giunta in ordine alle ragioni, motivi ed intendimenti della loro condotta riguardo a determinate problematiche.
2. Il presentatore o il primo firmatario ha diritto di illustrare la propria interpellanza per una durata non superiore a 5 minuti. Possono intervenire sull'argomento oggetto dell'interpellanza altri Consiglieri. Il tale caso non più di uno per interpellanza e per una durata non superiore a 5 minuti per ognuno.
3. Alle interpellanze si applicano i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 20 del presente Regolamento
4. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione che verrà posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio successivo alla sua presentazione.
5. Le interpellanze e le interrogazioni di cui all'art. 20 del presente Regolamento, relative allo stesso argomento o ad argomenti simili o collegati, vengono svolte congiuntamente.

Art. 22
Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto al Presidente e sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a 10 minuti.
4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a 10 minuti, un Consigliere, il Presidente o un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 5 minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto avrà una durata non superiore a cinque minuti.
5. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che sono illustrati dal presentatore per una durata non superiore a 5 minuti.
6. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati, le mozioni sono ammesse a votazione nel loro complesso.

TITOLO II

LA GIUNTA DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 23
Giunta dell'Unione

1. La giunta dell'Unione è composta dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione. Ciascun membro della Giunta deve delegare, con atto formale, un proprio assessore a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Il Presidente, entro 30 giorni dalla nomina, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Non possono far parte della Giunta dell'Unione il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini del Presidente sino al terzo grado.

4. Gli assessori, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dei rispettivi consigli comunali, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori da effettuarsi nel termine di trenta giorni, le funzioni di Assessore dell'Unione.

Art. 24
Funzioni e poteri e competenze

1. La Giunta dell'Unione collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del

Presidente, del Segretario o dei Responsabili dei Servizi.

3. Compete alla Giunta l' adozione del regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.
5. La Giunta adotta il Piano Esecutivo di Gestione e conseguentemente assegna ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.
6. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.
7. Adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio.

Art. 25
Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Presidente e di Assessore sono stabilite dalla legge e dallo Statuto.

Art. 26
Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta

1. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Nei successivi 20 giorni il Consiglio provvede alla sua nomina.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente statuto si fa rinvio alle norme del Tuel.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Art. 27
Attività della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente e la sua attività deliberativa è collegiale.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.
3. La Giunta riferisce almeno annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 28
Funzionamento ed organizzazione della Giunta

1. Il Presidente può assegnare a ciascun Assessore funzioni ordinate organicamente per materia. La disposizione del Presidente è effettuata per iscritto e comunicata al Consiglio. Allo stesso modo la variazione delle attribuzioni è comunicata al Consiglio .
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo nonchè nel caso di sospensione dell'esercizio

della funzione il Vice-presidente sostituisce il Presidente. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del vice-presidente assume le funzioni l'Assessore più anziano di età.

Art. 29
Adunanze, convocazioni e deliberazioni

1. La Giunta si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e necessario.
2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.
3. E' convocata dal Presidente, che fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta e che la presiede.
4. La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti degli Assessori presenti.
5. Nessuna deliberazione è valida se non interviene la maggioranza dei componenti la Giunta in carica.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Su determinazione del Presidente in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.
7. Gli Assessori non possono intervenire alle riunioni né prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi o i loro congiunti od affini fino al quarto grado abbiano interesse e, in questo caso, debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti di opere nell'interesse dell'Unione dei Comuni o delle Aziende, Istituzioni e Società, dipendenti o costituite dall'Ente medesimo.
8. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
9. Gli Assessori votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.
10. La Giunta delibera nelle materie attribuitele dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti, secondo quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
11. In caso di urgenza le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
12. Il Segretario cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni, che debbono contenere il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta e gli eventuali astenuti, con l'indicazione del nome e cognome degli Assessori contrari o astenuti. Il Segretario, deve ritirarsi durante la discussione e la votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti ed affini fino al quarto grado. In tal caso il Presidente sceglie un Assessore a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante, con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale.
13. Gli Assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.
14. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI
ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE

Art. 30

1. Il presente Regolamento adottato dal Consiglio, disciplina il funzionamento degli organi collegiali dell'Unione, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
2. Ogni sua modifica è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all'Unione.
3. Il Regolamento viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e ripubblicato per ulteriori 15 giorni.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA

PROVINCIA DI PIACENZA

PARERI OBBLIGATORI

(art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'UNIONE DEI COMUNI BASSA V. TREBBIA E V. LURETTA - APPROVAZIONE

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA -

PARERE FAVOREVOLE _____

Gossolengo lì, ____/____/_____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE -

PARERE FAVOREVOLE _____

Gossolengo lì, ____/____/_____ IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

3) PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' -

PARERE FAVOREVOLE _____

Gossolengo lì, 29/03/2007 IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

(Ferdenzi Dott. Adriano)

Ferdenzi Adriano

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(D.ssa Maria Bianchi)

Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta
COMUNI
AGAZZANO
GAZZOLA
GOSSOLENGO
GRAGNANO T.SE
RIVERGARO

IL SEGRETARIO
(Dott. Adriano Ferdenzi)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio dell'Unione il giorno ……..,
- per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
 che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri mediante deposito nell'Ufficio di Segreteria;

Prot n 781

Rivergaro, li 18/04/07

Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta
COMUNI
AGAZZANO
GAZZOLA
GOSSOLENGO
GRAGNANO T.SE
RIVERGARO

IL SEGRETARIO
(Dott. Adriano Ferdenzi)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ E DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 28/04/2007, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
 art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);

- è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000,
 per quindici giorni consecutivi dal 18/04/2007 al 03/05/2007

Rivergaro, lì 10/05/2007

Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta
COMUNI
AGAZZANO
GAZZOLA
GOSSOLENGO
GRAGNANO T.SE
RIVERGARO

IL SEGRETARIO
(Dott. Adriano Ferdenzi)